

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla proroga provvisoria del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 2 ottobre al 1° novembre 1996

A. Lettera della Commissione

Signore,

mi prego confermare che, per garantire la continuazione dell'accordo di pesca fra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, sulla pesca al largo della costa senegalese, in attesa della conclusione dei negoziati sulle modifiche del protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996 è riconfermato il regime in vigore nei due anni scorsi.

La compensazione finanziaria versata dalla Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese e ai programmi di cui all'articolo 5 nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, «prorata temporis», a quelle previste dagli articoli 2, 3 e 5 del protocollo attualmente in vigore.

Lo stesso principio «prorata temporis» è applicato al regime di borse di studio previsto dall'articolo 4 del protocollo.

- 2) Nel periodo di deroga provvisoria le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrispondono, prorata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato I, punti A e B del protocollo.

I vari pagamenti di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31 dicembre 1996 secondo le stesse modalità previste nel protocollo iniziale.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare il Suo accordo sul tenore della medesima.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal

Signori,

mi prego comunicarVi di aver ricevuto la Vostra lettera in data odierna, così redatta:

«Mi prego confermare che, per garantire la continuazione dell'accordo di pesca fra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, sulla pesca al largo della costa senegalese, in attesa della conclusione dei negoziati sulle modifiche del protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

- 1) Per il periodo dal 2 ottobre 1996 al 1° novembre 1996 è riconfermato il regime in vigore nei due anni scorsi.

La compensazione finanziaria versata dalla Comunità e la sua partecipazione al finanziamento di un programma scientifico senegalese e ai programmi di cui all'articolo 5 nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, "prorata temporis", a quelle previste dagli articoli 2, 3 e 5 del protocollo attualmente in vigore.

Lo stesso principio "prorata temporis" è applicato al regime di borse di studio previsto dall'articolo 4 del protocollo.

- 2) Nel periodo di deroga provvisoria le licenze verranno concesse entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrispondono, prorata temporis, a quelli stabiliti dall'allegato I, punti A e B del protocollo.

I vari pagamenti di cui al punto 1 verranno effettuati entro il 31 dicembre 1996 secondo le stesse modalità previste nel protocollo iniziale.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare il Suo accordo sul tenore della medesima.»

Mi prego confermare l'accordo del governo della Repubblica del Senegal sul tenore della Vostra lettera che costituisce, assieme alla presente lettera, un accordo secondo quanto da Voi proposto.

Voglia gradire, Signori, i sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica del Senegal*
